

107.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali</b> (Trasmissione di documento) .....	2072	<b>Disegno di legge: S. 717 (Approvato dal Senato) (1984):</b>	
		(Articolo 1) .....	2051
<b>Disegno di legge</b> (Annunzio) .....	2071	(Modificazioni apportate in sede di conversione) .....	2051
<b>Disegno di legge: S. 706 (Approvato dal Senato) (1948):</b>		(Articoli del relativo decreto-legge) .....	2053
(Articolo unico) .....	2029	(Emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge ed all'articolo 1 del disegno di legge di conversione) .....	2057, 2067
(Modificazioni apportate in sede di conversione) .....	2029	<b>Documenti ministeriali</b> (Trasmissione) .....	2073
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	2031	<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio</b> (Annunzio) .....	2072
(Emendamenti e subemendamento) .....	2032	<b>Interpellanze e interrogazioni</b> (Annunzio) ....	2073
(Ordini del giorno) ..	2033	<b>Missioni vevoli nella seduta del 15 dicembre 1992</b> .....	2071
<b>Disegno di legge: S. 707 (Approvato dal Senato) (1953):</b>		<b>Presidente del Consiglio dei ministri</b> (Trasmissione di documenti) .....	2072
(Articolo unico) .....	2039	<b>Proposte di legge</b> (Annunzio) .....	2071
(Modificazioni apportate in sede di conversione) ..	2039	<b>Proposta d'inchiesta parlamentare</b> (Annunzio) .....	2071
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	2040		
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	2041		
(Ordini del giorno) ..	2043		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: S. 706. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1992, N. 407,  
RECANTE PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI IMPIANTI DI  
RADIODIFFUSIONE (APPROVATO DAL SENATO) (1948)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE, IN SEDE DI CONVERSIONE, AL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1992, N. 407***All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole da « nei confronti » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini del rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, esaminati i ricorsi in opposizione presentati avverso il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, emana, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito provvedimento con cui ridetermina gli al-*

*legati al decreto ministeriale predetto, rendendo unica la graduatoria per ogni bacino di utenza ed annullando la distinzione tra emittenti locali con copertura inferiore o superiore al 70 per cento del territorio del bacino stesso. »;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*« 3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 30 novembre 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della citata legge n. 223 del 1990, a proseguire nell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora, le relative concessioni, per un periodo di due anni, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1990 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1994. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. Coloro che ottengono le concessioni ai sensi del presente comma possono operare con gli impianti di radiodiffusione sonora e con i collegamenti di telecomunicazione eserciti alla data del rilascio delle concessioni stesse, purché*

censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti ».

*dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

« 3-bis. Al termine del periodo di due anni di cui al comma 3, del presente articolo, il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora può avvenire esclusivamente a favore di coloro che hanno presentato la domanda di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e che hanno ottenuto la concessione ai sensi del medesimo comma 3. Il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora deve avvenire sulla base dei criteri oggettivi di cui all'articolo 16, comma 17, della citata legge n. 223 del 1990, sussistenti alla data del bando di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, da emanare almeno centottanta giorni prima della scadenza del suddetto periodo di due anni.

3-ter. Le norme di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle concessioni previste per le imprese di radiodiffusione sonora di cui al comma 3 del presente articolo. Durante il periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere aziende radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 223 del 1990. Sono altresì consentite le modifiche operative, tecniche e strutturali, compatibilmente con il quadro radioelettrico generale, rese necessarie da motivate situazioni quali sfratto, trasferimento dell'impresa, ordinanze della pubblica amministrazione e ottemperanza agli obblighi di legge.

3-quater. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che hanno inoltrato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel termine previsto da tale disposizione, domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, allegando la comunicazione di cui all'articolo 32, comma 3, della medesima legge, qualora intendano rinunciare alla domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sono ammessi a presentare domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-quinquies. Gli obblighi di cauzione cui sono tenuti, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, i soggetti di cui al medesimo articolo 16, comma 8, lettere a) e b), possono essere assolti fino al momento del rilascio delle concessioni di cui al comma 3 del presente articolo.

3-sexies. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), c) e d), della legge 6 agosto 1990, n. 223, per il periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo, i titolari delle concessioni per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale e delle autorizzazioni per la trasmissione di programmi in contemporanea di cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990, sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:

a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni con riferimento alla prima provincia comunque servita e lire un milione per ogni altra provincia comunque servita, fino ad un massimo di lire quindici milioni;

b) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire due milioni per ogni provincia comunque servita, fino ad un massimo di lire cento milioni;

c) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990, concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: lire cinquecentomila per ogni provincia servita.

3-septies. Nel corso del periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo, in caso di recidiva nelle violazioni di cui all'articolo 31, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in deroga alla disposizione di cui al medesimo comma 5, propone direttamente la revoca della concessione ».

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ARTICOLO 1.

1. Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e prorogato fino al 28 febbraio 1993, nei confronti dei soggetti che, autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, risultano inclusi negli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione, approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992, o che abbiano presentato ricorsi in opposizione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla comunicazione della esclusione dagli elenchi e comunque fino alla decisione sui ricorsi medesimi.

2. Al fine di definire per le trasmissioni in codice un apposito regolamento, da emanarsi con il procedimento previsto

dall'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano trasmettere in codice. In ogni caso le istanze di concessione per trasmissioni in codice già presentate non potranno essere convertite in istanze di concessione per trasmissioni non codificate.

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 30 novembre 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1993. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. Per le modalità di rilascio delle concessioni si applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.

4. Fino al 30 novembre 1993 è, altresì, prorogato il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 34, comma 6, della predetta legge n. 223 del 1990.

##### ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO  
RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DE-  
CRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 28 febbraio 1993 fino alla fine del comma con le seguenti: fino al 30 aprile 1993. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ai fini del rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, emana, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito decreto che dia adeguati punteggi ai criteri di cui al comma 17 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, riprodotti nell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, assegnando primaria importanza all'anzianità radiotelevisiva, alla potenzialità economica aziendale e all'informazione svolta. Esaminati i ricorsi pendenti e la documentazione presentata, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rende nota un'unica graduatoria, per ciascun bacino entro il 30 marzo 1993.*

**1. 1.**

Sbarbati Carletti, Passigli.

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

*1-bis. La graduatoria per ogni bacino delle emittenti televisive locali è unica e nei criteri di compilazione della graduatoria vanno tenute in particolare considerazione l'anzianità e il personale dipendente.*

*1-ter. Una commissione ministeriale composta anche da rappresentanti delle associazioni di emittenti locali più rappresentative e dell'Ufficio del Garante, distintamente per radiodiffusione sonora e televisiva, segue in modo permanente le*

*operazioni propedeutiche alle concessioni e la loro pratica attuazione.*

**1. 2.**

Sbarbati Carletti, Passigli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Vengono inserite nella graduatoria delle emittenti locali quelle società di capitali in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, che esercivano, alla data del 23 agosto 1990, ed eserciscono tuttora, impianti in ambito locale, le cui schede tecniche, come previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono state inoltrate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni tramite altra società, che ha fatto domanda per la concessione in ambito nazionale, non entrata in graduatoria. Le società di capitali inserite nelle graduatorie delle emittenti locali hanno trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per presentare la documentazione integrativa per la determinazione del punteggio.*

**1. 4.**

Patuelli.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Al fine fino a: 28 febbraio 1993 con le seguenti: Le domande delle emittenti che intendessero trasmettere in codice rimangono sospese a tutti gli effetti fino alla definizione di apposita normativa legislativa; le attuali autorizzazioni sono prorogate fino al 28 febbraio 1993.*

**1. 3.**

Sbarbati Carletti, Passigli.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 5.**

*All'emendamento 1. 5, dopo la parola: consentite aggiungere le seguenti: , secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.*

**0. 1. 5. 1.**

La Commissione.

*Al comma 3-ter, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Sono altresì consentite le modifiche operative, tecniche e strutturali rese necessarie da motivate situazioni quali sfratto, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, ordinanze della pubblica amministrazione e ottemperanza agli obblighi di legge.

1. 5.

La Commissione.

*Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:*

*3-octies.* I privati autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti ai sensi del comma 1 dell'articolo 32, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che impieghino non più di quattro trasmettitori, ciascuno di potenza non superiore a 400 watt, per il periodo di due anni di cui al comma 3, sono esentati dal pagamento dei canoni di cui al comma 3-sexies, nonché dagli obblighi di cauzione, di cui al comma 8 dell'articolo 16 della citata legge n. 223 del 1990.

1. 6.

La Commissione.

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 1948 di conversione del decreto-legge n. 407 del 1992,

ritenuto che si debba procedere con urgenza all'esame dei ricorsi presentati dalle emittenti radiotelevisive escluse e che a tal proposito è necessario nominare una Commissione;

impegna il Governo:

a procedere alla nomina di cinque magistrati che esaminino in tempo brevissimo,

e comunque non oltre quindici giorni, i ricorsi pervenuti.

(9/1948/1)

Poli Bortone, Ignazio La Russa, Rositani.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 1948 di conversione del decreto-legge n. 407 del 1992,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento ogni sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 407, una relazione illustrativa dei criteri messi a punto e di tutti gli aspetti procedurali finalizzati alla applicazione del piano per l'assegnazione delle radiofrequenze. A tale fine il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni istituisce una Commissione di controllo e verifica composta dai rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative e dei rappresentanti delle regioni.

(9/1948/2)

Sangiorgio, Aniasi, Viti, Lecce, Leoni Orsenigo, Sbarbati Carletti, Poli Bortone, Di Prisco, Borri, Savino, Masini, Carelli, Buttitta, Mancina, Silvia Costa, Ronzani, Michelini.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge n. 407 del 1992, in materia di proroga delle concessioni radiotelevisive,

ritenendo che occorre tendere al superamento dell'attuale squilibrio del sistema radiotelevisivo, caratterizzato dalla presenza, accanto al servizio pubblico, di un solo altro soggetto « forte », in grado di assorbire rilevanti risorse tecniche (frequenze) ed economiche (pubblicità);

impegna il Governo,

nell'ambito delle sue competenze:

a tener conto della rilevanza che, per lo sviluppo equilibrato e pluralistico del sistema radiotelevisivo, possono rappresentare, se opportunamente tutelate e sostenute, le emittenti autenticamente locali, cioè quelle dedite prevalentemente al servizio informativo in singoli ambiti territoriali definiti anche di dimensioni ristrette;

ad una attenta valutazione, già in sede di prima applicazione, e cioè in sede di rilascio delle concessioni nazionali (anche per le televisioni a pagamento) delle norme previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di concentrazioni e posizioni dominanti nel settore;

a valutare inoltre le conseguenze che una non equilibrata ed opportunamente disciplinata presenza di emittenti televisive a pagamento potrebbe avere sulla generalità degli utenti, in relazione alla sottrazione di parti significative della *programmazione complessiva, con riferimento soprattutto alle trasmissioni di eventi di attualità*;

a garantire comunque, nel caso di rilascio di più concessioni per le trasmissioni televisive a pagamento, che anche in tale settore sia garantita una pluralità di soggetti abilitati a trasmettere;

a valutare infine l'opportunità di riservare — almeno in prospettiva — le concessioni per le « *pay-tv* » alle trasmissioni via satellite e via cavo, anche allo scopo di favorire l'introduzione nel nostro Paese di tale mezzi di diffusione.

(9/1948/3)

Borri, Leccese, Pecoraro Scanio,  
Viti, Di Prisco, Silvia Costa.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge n. 407 del 1992, in materia di proroga delle concessioni radiotelevisive;

*ritenendo che occorra non solo superare al più presto l'attuale situazione di squilibrio duopolistico del sistema radiotelevisivo, garantendo un pieno sviluppo del pluralismo, ma assicurare sin da ora tutte le condizioni necessarie per evitare il determinarsi di situazioni di preminenza di uno o pochi soggetti nei nuovi settori di sviluppo del sistema radiotelevisivo, quali quelli del satellite e del cavo, e che tale necessità sia particolarmente urgente per il settore delle trasmissioni criptate;*

impegna il Governo a:

definire nel regolamento di cui al presente decreto-legge il limite di una sola concessione per ciascun soggetto richiedente l'autorizzazione a trasmettere via etere, mentre limiti più ampi vanno riconosciuti a coloro che intendono trasmettere via cavo e via satellite;

indicare nel medesimo regolamento norme che disciplinino a tutela del pluralismo del mercato, del diritto per i cittadini ad essere pienamente e liberamente informati ed al conseguente diritto di cronaca, l'esercizio del diritto di esclusiva per i programmi audiovisivi non autoprodotti e per le trasmissioni in diretta di avvenimenti di rilevante interesse nazionale ed internazionale; prevedere inoltre apposite convenzioni tra soggetti pubblici e concessionari privati di televisioni criptate che consentano forme di comunicazione sociale di pubblica utilità;

regolamentare, infine, le forme ed i modi di finanziamento di questo comparto del sistema radiotelevisivo, specificando *in particolare, oltre alla definizione delle tipologie dei canoni di abbonamento e alle forme di utilizzo della risorsa pubblicitaria, gli obblighi ulteriori rispetto a quelli indicati dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, cui sottoporre i concessionari.*

(9/1948/4)

Di Prisco, Sangiorgio, Masini.

La Camera,

tenuto conto del ruolo essenziale delle radio e tv locali nell'informazione al servizio delle comunità territoriali;

rilevato che la legge impone a tali emittenti di impiegare il 20 per cento della programmazione per l'informazione;

considerato che è necessario un intervento a sostegno di un'attività di informazione che garantisca al cittadino anche

quelle notizie essenziali ad una crescita democratica delle realtà locali,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per incentivare la produzione di informazione di qualità da parte di radio e tv locali, anche in relazione alla pubblicizzazione delle attività delle istituzioni locali.

(9/1948/5)

Pecoraro Scanio, Lecce.



*DISEGNO DI LEGGE: S. 707. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1992, N. 408,  
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ  
RADIOTELEVISIVA (APPROVATO DAL SENATO) (1953)*

---



ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1992, N. 408

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

« ART. 3. — 1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole da: "20 per cento" fino a: "orario giornaliero di programmazione" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione";

b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini

della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno.

9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le offerte di cui al comma 9-bis, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 9 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al comma 9-bis.

9-quater. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma 9-ter si applicano a partire dal 31 dicembre 1993";

c) al comma 13, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi";

d) il primo periodo del comma 15 è soppresso;

e) al secondo periodo del comma 15 dopo le parole: "in materia" sono inserite le seguenti: "di sponsorizzazioni".

2. Il Garante, in materia di sponsorizzazioni, di connessi obblighi degli operatori televisivi, di offerte fatte direttamente al pubblico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede nei successivi 60 giorni, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, adeguandolo alle disposizioni comunitarie e tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

3. Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si applicano a partire dal 1° luglio 1993 ».

*All'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'autorizzazione di cui al comma 1 del medesimo articolo abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le dieci ore, qualora i soggetti autorizzati, durante la trasmissione dei programmi in contemporanea, non irradiano alcuna forma di pubblicità ».

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

« ART. 4-bis. — 1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nominato ai sensi dell'articolo 34, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dura in carica un quinquennio e non può essere confermato.

2. All'articolo 6, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole da: "Il Garante" fino a: "una volta" sono sostituite dalle seguenti: "Il Garante dura in carica un quinquennio e non può essere confermato" ».

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

1. Le azioni della « RAI-Radiotelevisione italiana-Società per azioni » possono appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a società a totale partecipazione pubblica.

### ARTICOLO 2.

1. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993 l'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

### ARTICOLO 3.

1. I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari nella misura minima del 3 per cento della durata dei programmi stessi da comprendersi nei limiti di affollamento settimanale e giornaliero rispettivamente stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e per i concessionari privati.

### ARTICOLO 4.

1. Il termine di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 1° ottobre 1994.

### ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

\* 1. 1.

Poli Bortone, Ignazio La Russa, Rositani.

*Sopprimerlo.*

\* 1. 2.

Sbarbati Carletti, Passigli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. L'Istituto per la ristrutturazione industriale (IRI) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, deve cedere la proprietà nel settore radiotelevisivo, in quanto estranea a propri fini di istituto.

2. Le operazioni di cessione sono concordate dall'IRI col Garante per la radio-diffusione e l'editoria al fine di assicurare il passaggio dell'attività ad una forma societaria di azionariato popolare con quote riservate e limitate ai giornalisti, ai dipendenti ed agli utenti.

1. 3.

Poli Bortone, Ignazio La Russa, Rositani.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. In attesa di un mutamento dell'assetto societario ed istituzionale della RAI,

con decreto del Presidente della Repubblica, su indicazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è nominato un commissario per l'ente pubblico radiotelevisivo. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, il Parlamento provvede all'emanazione delle norme per il nuovo assetto societario, azionario ed istituzionale della RAI.

1. 4.

Poli Bortone, Ignazio La Russa, Rositani.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve garantire una completa informazione istituzionale attraverso specifici programmi ed attraverso un apposito canale adibito a tale servizio.

1. 01.

Poli Bortone, Ignazio La Russa, Rositani.

ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. È abolito il canone RAI.

2. 1.

Poli Bortone, Ignazio La Russa, Rositani.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. È abrogato l'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Continua ad appli-

carsi il comma 6 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

**2. 2.**

Poli Bortone, Ignazio La Russa,  
Rositani.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* per la concessione pubblica il termine di cui al comma 7 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al comma 16 dello stesso articolo, e prorogato fino al 31 dicembre 1993.

**2. 3.**

Poli Bortone, Ignazio La Russa,  
Rositani.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente; gli utenti che non richiedono la predetta installazione sono soggetti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

**2. 01.**

Leoni Orsenigo, Mazzetto, Meo Zilio.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

1. Il canone di abbonamento alla RAI è abolito dal 1° gennaio 1993.

**\* 2. 02.**

Poli Bortone, Ignazio La Russa,  
Rositani.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

1. Il canone di abbonamento alla RAI è abolito dal 1° gennaio 1993.

**\* 2. 03.**

Leoni Orsenigo, Mazzetto, Meo  
Zilio.

**ART. 3.**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 9-bis.*

**3. 1.**

Sbarbati Carletti, Passigli.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 9-ter con il seguente:*

« 9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva operanti in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicata alla pubblicità, qualora siano comprese forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico al fine della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, è portato al 50 per cento purché l'insieme degli spot pubblicitari non superi il 20 per cento ».

**3. 2.**

Leoni Orsenigo, Mazzetto, Meo  
Zilio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**3. 3.**

Sbarbati Carletti, Passigli.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-bis.**

1. La trasmissione dei programmi redazionali commerciali è consentita esclu-

sivamente alle emittenti televisive locali entro limiti da regolamentare. Il Governo provvede ad introdurre agevolazioni di supporto operativo ed impiantistico in relazione agli indici d'ascolto e al personale dipendente delle emittenti locali.

3. 01.

Sbarbati Carletti, Passigli.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

4. 1.

Sbarbati Carletti, Passigli.

ART. 4-bis.

*Sopprimere il comma 1.*

4-bis. 1.

Sbarbati Carletti, Passigli.

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

consapevole dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione;

ritenuta la necessità di aiutare concretamente le emittenti televisive in ambito locale,

impegna il Governo:

per quanto riguarda i concessionari privati in ambito locale ad applicare i benefici di cui all'articolo 28 della legge n. 416 del 1981 e all'articolo 11, comma 1, della legge n. 67 del 1987, e successive modificazioni, nella misura delle riduzioni dell'80 per cento sui consumi dell'energia elettrica e del 50 per cento delle tariffe telefoniche e dei canoni di noleggio

e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i servizi via satellite, nonché al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione. Ad applicare ai concessionari privati in ambito locale, inoltre, i benefici di cui agli articoli 29 e 30 della legge n. 416 del 1981, e successive modificazioni, nonché i benefici previsti in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali secondo quanto stabilito dalla legge 31 marzo 1979, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, infine i finanziamenti agevolati per ristrutturazioni economico-produttive e innovazioni tecnologiche e per acquisizione di servizi nella misura prevista dagli articoli 9 e 12 della legge n. 64 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni. Per le radio e televisioni locali a porre allo studio opportune iniziative per l'abrogazione delle norme concernenti il pagamento dei diritti SIAE.

(9/1953/1)

Leoni Orsenigo, Bonato, Meo Zilio, Negri.

La Camera,

tenuto conto che i principi di libertà di pensiero e pluralismo dell'informazione cui è ispirato il sistema televisivo non possono prescindere da una effettiva tutela della emittenza locale;

rilevato che il canone TV può trovare giustificazione solo ove indirizzato almeno parzialmente, allo sviluppo e all'affermazione della emittenza locale;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché lo Stato destini 1/3 del canone televisivo a favore della emittenza locale televisiva, in ragione della media degli indici di ascolto accertati.

(9/1953/2)

Ignazio La Russa, Poli Bortone, Rositani.

La Camera,

consapevole dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo nell'informazione;

consapevole, altresì, della stretta correlazione fra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita delle piccole e medie imprese, anche in funzione della nascita di un nuovo polo in grado di immettere nuove risorse professionali, culturali e civili nel sistema finora sostanzialmente duopolistico;

considerato che la legge impone ai concessionari oneri rilevanti in materia di informazione locale e di programmazione comunque legata alla realtà locale;

ritenuta la necessità di prevedere, in occasione del rilascio delle concessioni, adeguati strumenti di sostegno delle imprese televisive meno favorite nella distribuzione delle risorse pubblicitarie in modo che le stesse siano poste nelle condizioni di raggiungere significative quote di mercato;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative per l'adozione di misure mirate e di defiscalizzazione, in ogni caso idonee ad assicurare e sostenere l'equilibrio economico delle concessionarie radiotelevisive in ambito locale, calibrate in proporzione agli indici di ascolto registrati sul minuto medio giornaliero.

(9/1953/3)

Viti, Di Prisco, Leccese, Mita, Passigli, Dalla Chiesa, Sangiorgio, Masini, Carelli, Michellini, Cafarelli, Diglio, Poli Bortone, Mancina, Rositani, Silvia Costa, Cecere, Paciullo, Galbiati, Borri, Aniasi.

La Camera,

consapevole dell'insostituibile ruolo dell'emittenza locale in un sistema televi-

sivo ispirato ai principi della libertà di manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione;

consapevole della vitale correlazione fra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita della piccole e medie imprese;

ritenuto di dover incoraggiare e sostenere la nascita di un terzo polo televisivo costituito anche da *networks* di emittenti locali,

impegna il Governo,

ad assumere le opportune iniziative affinché lo Stato destini alle tv locali, con particolare riferimento ai *networks* nazionali ed in prevalente proporzione agli indici di ascolto (registrati sul minuto medio giornaliero) e la consistenza del personale:

a) le quote erariali del canone-tv dallo Stato trattenute direttamente e attraverso i Ministeri;

b) l'ammontare della tassa di concessione annualmente pagata dalla Rai allo Stato.

(9/1953/4)

Cafarelli.

La Camera,

tenuto conto che i principi di libertà di pensiero e pluralismo dell'informazione a cui è ispirato il sistema televisivo non possono prescindere da una effettiva tutela della emittenza locale;

considerato che la RAI assai spesso ha acquisito la titolarità di programmi mai mandati in onda né ceduti a terzi e rimasti quindi inutilizzati in magazzino a fronte di un non indifferente esborso di denaro pubblico;

impegna il Governo:

a voler predisporre una propria iniziativa legislativa che possa, in tempi brevi, prevedere la liberalizzazione a favore della

emittenza locale dei programmi acquisiti dalla RAI ove gli stessi non siano utilizzati entro ventiquattro mesi dal loro acquisto.

(9/1953/5)

Rositani, Ignazio La Russa, Poli Bortone.

La Camera,

in sede di esame dell'Atto Camera 1953 di conversione del decreto-legge n. 408 del 1992, in materia di pubblicità radiotelevisiva;

condiderato che l'avvenuta trasformazione dell'IRI in società per azioni può portare ad un mutamento dell'attuale assetto della RAI-TV, che può coinvolgere il ruolo ed il futuro del servizio pubblico e, di riflesso, il diritto ad una informazione pluralista nel nostro Paese;

ribadito altresì che non può venir meno il ruolo di vigilanza e di controllo del Parlamento sulla RAI-TV;

impegna il Governo:

a non assumere decisioni in merito prima che il Parlamento abbia affrontato le questioni ad essa connesse.

(9/1953/6)

Di Prisco, Viti, Leccese, Dalla Chiesa, Masini, Sangiorgio.

La Camera,

sottolineata la persistente inadempienza dello Stato italiano rispetto all'obbligo dell'integrale e pieno recepimento della direttiva 89/552/CEE in materia di esercizio delle attività televisive;

preso atto della lettera con cui, in data 3 novembre 1992 la Commissione CEE ha richiamato l'attenzione del Governo italiano sulle disposizioni della citata direttiva che tuttora risultano del tutto o in parte non recepite dal nostro ordinamento;

preso atto che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 408 del 1992 a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, consente, almeno sul piano letterale, di superare i rilevi prospettati dalla Commissione CEE in materia di sponsorizzazioni;

rilevato peraltro che sollevano forti perplessità il differimento delle nuove norme al 1° luglio 1993 e l'immotivato mancato recepimento delle altre parti della direttiva oggetto del richiamo della Commissione CEE;

considerata tuttavia l'urgenza di un intervento legislativo in materia di pubblicità radiotelevisiva entro il 31 dicembre prossimo e la conseguente necessità di evitare la decadenza del decreto-legge n. 408 del 1992;

ribadita, tuttavia, l'assoluta urgenza di un'organica disciplina della materia che risulti pienamente coerente con la normativa comunitaria, analogamente a quanto già fatto dai principali paesi della Comunità,

impegna il Governo:

ad interpretare il comma 9-*quater* dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 408 del 1992, nel senso che sono da considerare inapplicabili le disposizioni del decreto ministeriale 4 luglio 1991, n. 439, che consentono la promozione diretta dei prodotti all'interno delle trasmissioni;

a stabilire esplicitamente, in sede di predisposizione e di emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge che: A) così come previsto dall'articolo 17 della direttiva 89/552/CEE i programmi sponsorizzati sono riconoscibili come tali esclusivamente attraverso il nome e/o il logotipo dello sponsor e che tale identificazione si verifica soltanto all'inizio e/o alla fine dei programmi; B) è esclusa ogni possibilità di fare, all'interno dei programmi, riferimenti di tipo promozionale ai prodotti o servizi forniti dallo sponsor o da un terzo;

a procedere, al più presto, all'integrale recepimento della direttiva 89/552/CEE prevedendo che: A) gli spot pubblicitari isolati devono costituire eccezioni e che tra ogni successiva interruzione pubblicitaria all'interno di una trasmissione trascorrono almeno 20 minuti; B) sia data conforme attuazione alle disposizioni della direttiva riguardanti le interruzioni pubblicitarie di opere audiovisive di durata superiore ai 45 minuti e di trasmissioni per bambini; C) siano introdotte norme miranti alla promozione della produzione indipendente secondo quanto indicato dall'articolo 5 della citata direttiva; D) sia data più coerente attuazione all'articolo 4 della direttiva tendente a favorire la trasmissione di opere di produzione europea.

Più in particolare, tra l'altro, tale provvedimento, ovviando alle gravi carenze e difformità della legge n. 223 del 6 agosto 1990 e delle relative norme di attuazione, dovrà recepire integralmente le seguenti disposizioni contenute nella direttiva 89/552/CEE:

a) articolo 10, paragrafo 2: gli spot isolati devono costituire eccezioni;

b) articolo 10, paragrafo 4: la pubblicità clandestina è vietata. È considerata pubblicità clandestina la presentazione di beni o del marchio di un produttore di beni o di un fornitore di servizi qualora la presentazione viene fatta intenzionalmente a fini promozionali e può ingannare il pubblico sulla sua natura (cosiddetto *product placement* - articolo 1, lettera c) della direttiva);

c) articolo 11, paragrafo 1: la pubblicità deve essere inserita tra le trasmissioni (come principio generale, valido ai fini interpretativi, la pubblicità può essere trasmessa solo tra la fine di una trasmissione e l'inizio di un'altra): la pubblicità può essere inserita nelle trasmissioni, secondo le disposizioni di cui ai paragrafi successivi, a condizione però di non compromettere l'integrità ed il valore delle trasmissioni. Anche questo è un principio generale valido ai fini interpretativi del resto della normativa;

d) articolo 11, paragrafo 2: nelle trasmissioni composte di parti autonome o in quelle sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto tra le parti autonome o negli intervalli;

e) articolo 11, paragrafo 4: le trasmissioni non disciplinate dai paragrafi precedenti (ad esempio i *television films* o le *soap-operas*) possono essere interrotte soltanto ad intervalli di almeno venti minuti tra una interruzione e l'altra;

f) le opere teatrali, musicali e liriche sono equiparate dalla legge n. 223 del 1990 alle trasmissioni cinematografiche, dunque soggette a più interruzioni, mentre nella direttiva rientrano tra le opere di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11, per cui la pubblicità è permessa solo negli intervalli o nelle parti autonome;

g) articolo 11, paragrafo 5: i telegiornali e le rubriche di attualità, i documentari, le trasmissioni religiose e quelle per bambini di durata inferiore a trenta minuti non possono essere interrotti. Gli uffici religiosi non possono essere interrotti.

Quanto ai citati paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 11, per i quali l'articolo 20 della direttiva in questione riserva agli Stati la facoltà di prevedere condizioni di applicabilità diverse, dovrà essere escluso che detta facoltà si applichi alle trasmissioni di emittenti operanti a livello nazionale;

h) articolo 5: riserva del 10 per cento del tempo di trasmissione o del 10 per cento del bilancio destinato alla programmazione, a favore dei produttori indipendenti dalle emittenti.

Le seguenti disposizioni, recepite in modo non corretto, dovranno, infine, trovare pieno e coerente recepimento:

a) articolo 11, paragrafo 3: le trasmissioni di opere cinematografiche possono essere interrotte solo se superiori a quarantacinque minuti, secondo questo schema:

una volta per periodo completo di quarantacinque minuti;

una ulteriore interruzione se la durata programmata supera due o più periodi completi di quarantacinque minuti;

b) articolo 4: quota del 50 per cento di opere europee.

(9/1953/7)

Fracanzani, De Benetti, Di Prisco.

La Camera,

rilevata l'esigenza di applicare puntualmente la direttiva 89/552/CEE in materia di esercizio delle attività televisive;

preso atto della lettera con cui, in data 3 novembre 1992, la Commissione CEE ha richiamato l'attenzione del Governo italiano sulle disposizioni della citata direttiva che tuttora risultano del tutto o in parte non recepite dal nostro ordinamento;

preso atto che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 408 del 1992, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, consente di superare i rilievi

prospettati dalla Commissione CEE in materia di sponsorizzazioni;

considerata tuttavia l'urgenza di un intervento legislativo in materia di pubblicità radiotelevisiva entro il 31 dicembre prossimo e la conseguente necessità di evitare la decadenza del decreto-legge n. 408 del 1992;

ribadita, tuttavia, l'urgenza di un'organica disciplina della materia che risulti pienamente coerente con la normativa comunitaria, analogamente a quanto già fatto dai principali paesi della Comunità,

impegna il Governo

ad affrontare in tempi brevi l'intera materia al fine di armonizzare in maniera definitiva ed inequivocabile la normativa CEE con le norme attualmente in vigore per l'emittenza radiotelevisiva.

(9/1953/8)

Poli Bortone, Ignazio La Russa, Rositani, Aniasi, Viti, Sbarbati Carletti, Silvia Costa, Leoni Orsenigo.



*DISEGNO DI LEGGE: S. 717. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 1992, N. 415, RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE 1° MARZO 1986, N. 64, IN TEMA DI DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO E NORME PER L'AGEVOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (APPROVATO DAL SENATO) (1984)*

---



**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ARTICOLO 1.**

1. Il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE  
DI CONVERSIONE AL DECRETO-  
LEGGE 22 OTTOBRE 1992, N. 415**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « del territorio nazionale, », sono inserite le seguenti: « anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, »; la cifra: « 14.000 » è sostituita dalla seguente: « 13.800 » e la cifra: « 3.275 » è sostituita dalla seguente: « 3.075 »;*

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

*« 1-bis. Per gli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, con-*

*vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994. »;*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*« 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:*

*a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;*

*b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;*

*c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a*

sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo.»;

*al comma 3: alla lettera a), dopo le parole: « dal CIPI », sono aggiunte le seguenti: « o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64 »; le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:*

*« d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge 1° marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo;*

*e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purché siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati.»;*

*dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

*« 3-bis. Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, che non rientrano in quelli di cui alle*

*lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma 2.*

*3-ter. In ogni caso il provvedimento di concessione per gli interventi di cui al comma 3, lettera e), ha durata limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il programma di investimento deve essere completato; detto termine può essere eccezionalmente prorogato per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore.»;*

*al comma 7, primo periodo, le parole: « nell'ambito del territorio delle regioni del Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « con priorità nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati »;*

*il comma 8 è sostituito dal seguente:*

*« 8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonché per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, è autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici nei limiti*

delle disponibilità di cui alla citata legge 1° marzo 1986, n. 64, e al presente comma. »;

*il comma 10 è sostituito dal seguente:*

« 10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64. »;

*il comma 11 è soppresso;*

*il comma 12 è soppresso.*

*Il titolo è sostituito dal seguente: « Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ».*

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale, garantendo la continuità di sviluppo dei territori meridionali, è autorizzata la spesa di 14.000 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.275 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.

2. Il CIPE e il CIPI, nell'ambito delle rispettive competenze, previa determina-

zione di indirizzo del Consiglio dei ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, compresa la riduzione delle stesse, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in « equivalente sovvenzione netto » sulla base dei corrispondenti criteri utilizzati dalla Commissione CEE e non possono superare i tetti massimi concordati con la stessa Commissione;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale, che concentri l'intervento straordinario nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo e nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) l'utilizzo dei meccanismi automatici di corresponsione delle agevolazioni deve essere attuato assicurando tempi certi sia nella fase di approvazione che in quella di erogazione.

3. Restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione delle attività produttive che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultavano:

a) inseriti nei contratti di programma già approvati dal CIPI;

b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

c) relativi a Centri di ricerca e Progetti di ricerca, non inclusi nei contratti di programma, per i quali è stato emanato il provvedimento di ammissibilità;

d) deliberati dalle regioni meridionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge 1° marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente decreto;

e) richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla

data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, purché abbiano conseguito alla stessa data la realizzazione, accertata dall'Agenzia, di almeno il 30 per cento degli investimenti fissi previsti nel piano progettuale; tra questi hanno priorità gli interventi per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate e quelli deliberati od approvati dagli istituti di credito abilitati.

4. Gli stanziamenti già individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni industriali, con provvedimento di concessione provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo.

5. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale. A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede alle relative erogazioni con priorità rispetto ad ogni altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei finanziamenti diretti alla realizzazione degli interventi cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, individua le risorse della legge 1° marzo 1986, n. 64, destinate dalle regioni ai medesimi interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il successivo trasferimento alle regioni secondo le norme in vigore.

6. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con delibera CIPE del 3 agosto 1988 al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 13 della legge 1° marzo 1986, n. 64, fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ed è iscritta, in ragione di lire 300 miliardi per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni suddetti. La disponibi-

lità riveniente per effetto di quanto precede è corrispondentemente portata ad integrazione delle risorse destinate al finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla citata legge n. 64 del 1986.

7. Le risorse dei fondi strutturali comunitari programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle competenti amministrazioni dello Stato, sentite le regioni interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi nell'ambito del territorio delle regioni del Mezzogiorno. Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non spese almeno nella misura del 40 per cento entro il 31 dicembre 1992, sono proposte alla Commissione delle Comunità europee per essere revocate e successivamente riprogrammate per la parte corrispondente alla percentuale non spesa; conseguentemente si procede alla rimodulazione delle relative quote di cofinanziamento nazionale.

8. Per la realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale di infrastrutturazione del territorio del Mezzogiorno nei settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare, nonché per la concessione, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, delle agevolazioni previste dal comma 2, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata a contrarre mutui tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in deroga all'articolo 17, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota

non impegnata per l'anno precedente. All'attuazione dei progetti strategici si provvede a seguito di programma approvato dal CIPE, all'uopo integrato dal Ministro per i problemi delle aree urbane, con priorità per gli interventi cofinanziati da adeguate risorse private sulla base di un piano economico e finanziario. I programmi relativi alle infrastrutturazioni delle aree urbane sono proposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, all'uopo promuovendo, ove necessario, le opportune intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con intese di programma ed accordi di programma, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1986.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di interventi previsti dal presente decreto, con priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati.

10. Fino all'entrata in vigore della normativa che attua il passaggio dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno verso l'intervento ordinario e comunque non oltre il 31 gennaio 1993, sono prorogati gli organi amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986.

11. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo

del Mezzogiorno presenta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione delle attività istituzionali svolte e sui risultati conseguiti.

12. Nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 3, i progetti rivolti all'esecuzione di opere o all'inizio di attività compresi nelle categorie individuate nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE sono sottoposti, ad istanza dell'interessato, alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive disposizioni di attuazione. Il ministro dell'ambiente, sentita la commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, valuta la rilevanza ambientale degli interventi e si pronuncia sull'eventuale esclusione della procedura con parere motivato entro novanta giorni dalla comunicazione del progetto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorso il termine predetto il progetto si intende escluso dalla procedura. Nel caso di interventi di rilevanza infra-regionale, l'istanza è presentata alla regione competente, che ne dà immediata comunicazione al Ministro dell'ambiente e verifica la compatibilità ambientale ai sensi delle disposizioni regionali vigenti nei successivi novanta giorni. Decorso tale termine il progetto si intende escluso dalla procedura. Il Ministro dell'ambiente, ove non esista una disciplina regionale, può disporre che la procedura sia effettuata con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive disposizioni di attuazione.

13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e lire 900 miliardi per l'anno 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 8, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si intendono riferite anche all'erogazione della somma di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134, per le finalità ivi previste.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Quale ultimo atto dell'intervento nel Mezzogiorno, prima della sua trasformazione in intervento per le aree depresse e in declino industriale dell'intero territorio nazionale, è autorizzata la spesa di lire 3800 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 1900 miliardi per il 1992 e lire 1900 miliardi per il 1993.

1. 1.

Peraboni.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in attesa fino a: territorio nazionale con le seguenti:* Quale ultimo atto dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, prima della sua trasformazione in intervento per le aree depresse e in declino industriale.

1. 2.

Peraboni.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dei territori meridionali con le seguenti:* per quei territori il cui sviluppo economico è ancora in fase di decollo e per quei territori in cui si registrano perdite occupazionali.

1. 3.

Arrighini, Ostinelli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 13.800 miliardi fino alla fine del secondo periodo, con le seguenti:* 23.800 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla

legge 1° marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 5.125 miliardi per l'anno 1992 lire 5.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 5.075 per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 7.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 8.*

1. 4.

Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: 13.800 miliardi con la seguente: 7.550.*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

1. 5.

Marino, Guerra, Crucianelli, Brunetti, Carcarino, Muzio, Cangemi, Lento, Tripodi, Vendola, Mita.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13.800 miliardi con le seguenti: 9.800 miliardi.*

*Conseguentemente:*

*al secondo periodo, sostituire le parole: 6.250 miliardi con le seguenti: 2.250 miliardi;*

*al comma 1-bis, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 4.200.*

1. 6.

Peraboni.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13.800 miliardi con le seguenti: 11.800 miliardi.*

*Conseguentemente:*

*al secondo periodo, sostituire le parole: 6.250 miliardi con le seguenti: 4.250 miliardi;*

*al comma 1-bis, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 2.200.*

1. 7.

Peraboni.

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1992

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13.800 miliardi con le seguenti: 12.800 miliardi.*

*Conseguentemente:*

*al secondo periodo, sostituire le parole: 6.250 miliardi con le seguenti: 5.250 miliardi;*

*al comma 1-bis, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 1.200.*

1. 8.

Peraboni.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13.800 miliardi con le seguenti: 13.700 miliardi.*

*Conseguentemente:*

*al secondo periodo, sostituire le parole: 5.250 miliardi con le seguenti: 6.150 miliardi;*

*al comma 1-bis, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 300.*

1. 9.

Peraboni.

*Sostituire il terzo periodo con il seguente: Gli impegni di spesa non possono essere assunti in eccedenza alle predette quote annuali.*

1. 10.

Arrighini, Ostinelli.

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

*1-ter. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, le parole « dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM », sono soppresse.*

1. 11.

Peraboni.

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

*1-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge*

*28 febbraio 1986, n. 44, le parole « nel Mezzogiorno » e « aventi sede e operanti nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 », sono soppresse. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, la lettera b) è soppresa*

1. 12.

Peraboni.

*Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: rispettive competenze aggiungere le seguenti: e nei termini di legge.*

1. 13.

Arrighini, Ostinelli.

*Al comma 2, alla lettera b), sostituire le parole: aree economicamente depresse del territorio nazionale con le seguenti: aree con maggior ritardo di sviluppo.*

1. 14.

Pecoraro Scanio, Leccese.

*Al comma 2, alla lettera b), dopo la parola: nazionale aggiungere le seguenti: e nelle aree in cui si registrano perdite occupazionali.*

1. 15.

Arrighini, Ostinelli.

*Al comma 2, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:*

*c) le agevolazioni saranno concesse, secondo modalità di attuazione determinate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in base ad una combinazione dei seguenti criteri: rapporto tra l'equivalente sovvenzione netta e il valore complessivo dell'investimento iniziale; creazione diretta di posti di lavoro programmata con l'investimento; valore aggiunto per addetto; preferenza per le piccole e medie imprese; preferenza per i settori tecnologica-*

mente avanzati; preferenza per i progetti con minore impatto ambientale. Il conseguimento degli obiettivi di investimento complessivo e di posti di lavoro indicati nel programma dell'investimento dovrà risultare dalla documentazione di consuntivo da presentare a cura del soggetto beneficiario, con attestazione di una società di certificazione abilitata secondo la recente normativa. Il CIPE procederà a dichiarare la decadenza dal contributo con revoca del finanziamento, totale o parziale, proporzionalmente alla gravità dello scostamento secondo indici che saranno stabiliti con apposito decreto del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

d) le agevolazioni dovranno essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la massima trasparenza nelle procedure, evitino duplicazione di istruttorie, assicurino il ricorso a sistemi di monitoraggio sulla realizzazione dei progetti e, per iniziative di piccole dimensioni, di tutoraggio.

1. 16.

Pecoraro Scanio, Leccese.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis. « I controlli da parte degli istituti finanziatori dovranno riguardare, oltre la solvibilità, la capacità delle imprese di operare prolificamente sia sul mercato nazionale che su quello comunitario ».

1. 17.

Arrighini, Ostinelli.

*Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d-bis) il Cipe ed il CIPI considerano, ai fini dell'attuazione delle riconversioni necessarie ed a tutela dei livelli occupazionali, le strutture aziendali esistenti in stato di crisi.

1. 130.

Valensise, Parlato, Rositani.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. « Il CIPI si riserva di effettuare verifiche semestrali sui risultati della gestione degli incentivi ».

1. 18.

Arrighini, Ostinelli.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

1. 19.

Peraboni.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.*

1. 20.

Peraboni.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo è tenuto a rivedere l'accordo di programma PIAGGIO al fine di una verifica della redistribuzione delle risorse previste dal contratto stesso e delle scelte industriali conseguenti, con le parti sociali e le rappresentanze istituzionali interessate dalla Toscana e dalla Campania, allo scopo di garantire i livelli occupazionali e il futuro delle attività produttive a Pontedera e di permettere nuovi investimenti e nuova occupazione in Campania.*

1. 21.

D'Alema, Campatelli, Mussi, Soriero, Solaroli, Senese, Tattarini, Cioni, Innocenti, Vannoni, Evangelisti, Biricotti, Gianotti, Guidi.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo è tenuto a rivedere, entro novanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, i termini dell'accordo di programma con la società PIAGGIO al fine di garantire e verificare con*

le organizzaiozni sindacali e rappresen- tanze istituzionali della Toscana e della Campania, che il programma stesso dia luogo ad occupazione aggiuntiva in Cam- pania salvaguardando nel contempo il fu- turo dello stabilimento di Pontedera e i livelli occupazionali ivi presenti.	14 mesi. 1. 30.	Peraboni.
1. 22. Caprioli, Bolognesi, Masino, Carcarino.	15 mesi. 1. 31.	Peraboni.
<i>Al comma 3, sopprimere la lettera c).</i>	16 mesi. 1. 32.	Peraboni.
1. 23. Peraboni.	17 mesi. 1. 33.	Peraboni.
<i>Al comma 3, sopprimere la lettera d).</i>	18 mesi. 1. 34.	Peraboni.
1. 24. Peraboni.	19 mesi. 1. 35.	Peraboni.
<i>Al comma 3, lettera d), sostituire le pa- role: 200 miliardi con le seguenti: 100 mi- liardi.</i>	20 mesi. 1. 36.	Peraboni.
1. 25. Peraboni.	21 mesi. 1. 37.	Peraboni.
<i>Al comma 3, sopprimere la lettera e).</i>	22 mesi. 1. 38.	Peraboni.
1. 26. Peraboni.	23 mesi. 1. 39.	Peraboni.
<i>Sopprimere il comma 3-bis.</i>		
1. 27. Peraboni.		
<i>Al comma 3-ter, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: 12 mesi.</i>		
1. 28. Peraboni.		
<i>Seguono gli emendamenti da Peraboni 1. 29, a Peraboni 1. 39, che propongono di sostituire al comma 3-ter le parole: venti- quattro mesi con le parole:</i>		
13 mesi.		
1. 29. Peraboni.	<i>Al comma 3-ter, sopprimere le parole da: detto termine fino alla fine del comma.</i> 1. 40.	Peraboni.

*Al comma 3-ter, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.*

1. 41.

Peraboni, Gnutti, Padovan, Ongaro, Matteja.

*Al comma 3-ter, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.*

1. 42.

Peraboni, Gnutti, Padovan, Ongaro, Matteja.

*Al comma 3-ter, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.*

1. 43.

Peraboni, Gnutti, Padovan, Ongaro, Matteja.

*Al comma 3-ter, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.*

1. 44.

Peraboni, Gnutti, Padovan, Ongaro, Matteja.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

*4-bis.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo procede alla revisione dei contratti di programma con l'ENI, l'IRI, l'Olivetti, al fine di verificarne le conseguenze produttive e occupazionali per la regione Calabria e valutare l'opportunità di definire nuovi impegni per la suddetta regione. Il Governo, altresì, attiva entro la data prevista l'accordo di programma relativo alla reindustrializzazione della Val Basento in Basilicata.

1. 45.

Soriero, Campatelli, Solaroli, Vozza, Lettieri, Senese.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sentite le regioni con le seguenti: previo parere delle regioni.*

1. 46.

Ostinelli, Arrighini.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: con priorità nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati.*

1. 47.

Peraboni, Gnutti, Padovan, Ongaro, Matteja.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: con priorità nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati con le seguenti: nell'ambito del territorio delle regioni interessate.*

1. 48.

Ostinelli, Arrighini.

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 60 per cento.*

1. 49.

Ostinelli, Arrighini.

*Seguono gli emendamenti da Ostinelli, Arrighini 1.50 ad Ostinelli, Arrighini 1. 68 che propongono di sostituire al comma 7, secondo periodo, le parole: 40 per cento con le seguenti:*

1. 50.

Ostinelli, Arrighini.

57 per cento.

1. 51.

Ostinelli, Arrighini.

56 per cento.

1. 52.

Ostinelli, Arrighini.

55 per cento.

1. 53.

Ostinelli, Arrighini.

54 per cento. 1. 54.	Ostinelli, Arrighini.	45 per cento. 1. 64.	Ostinelli, Arrighini.
53 per cento. 1. 55.	Ostinelli, Arrighini.	44 per cento. 1. 65.	Ostinelli, Arrighini.
52 per cento. 1. 56.	Ostinelli, Arrighini.	43 per cento. 1. 66.	Ostinelli, Arrighini.
51 per cento. 1. 57.	Ostinelli, Arrighini.	42 per cento. 1. 67.	Ostinelli, Arrighini.
58 per cento. 1. 58.	Ostinelli, Arrighini.	41 per cento. 1. 68.	Ostinelli, Arrighini.
50 per cento. 1. 59.	Ostinelli, Arrighini.	<i>Sopprimere il comma 8.</i> 1. 69.	Peraboni, Gnutti, Padovan, Ongaro, Matteja.
49 per cento. 1. 60.	Ostinelli, Arrighini.	<i>Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I progetti strategici devono essere prevalentemente orientati alla realizzazione di infrastrutture tecnologiche e a rete.</i>	
48 per cento. 1. 61.	Ostinelli, Arrighini.	1. 70.	Soriero, Campatelli, Solaroli, Vozza, Lettieri, Senese.
47 per cento. 1. 62.	Ostinelli, Arrighini.	<i>Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:</i>	
46 per cento. 1. 63.	Ostinelli, Arrighini.	<i>8-bis. Per gli appalti di opere o di servizi inerenti gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, ed a quelli previsti dal presente decreto gli enti lo-</i>	

cali competenti per territorio possono nominare apposite commissioni di pubblicità, di trasparenza o di controllo democratico composto da un minimo di cinque membri, scelti fra i rappresentanti delle associazioni di cittadini che ne facciano richiesta, e ne garantiscono la prestazione volontaria. Ai membri di dette commissioni è garantito il libero accesso a tutte le documentazioni anche di contabilità degli atti degli appalti senza il vincolo del segreto di ufficio. Il parere della suddetta commissione è parte integrante la documentazione degli atti di collaudo.

1. 71.

Marino, Guerra, Crucianelli,  
Brunetti, Carcarino, Muzio,  
Cangemi, Lento, Tripodi,  
Vendola, Mita.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Per gli appalti di opere o di servizi inerenti agli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e a quelli previsti dal presente decreto, non possono essere né previsti né approvati aumenti, successivi all'aggiudicazione, comunque motivati che superino il 50 per cento dell'importo contrattuale. La richiesta o l'accertamento di un aumento del costo oltre tale limite costituisce clausola di automatica rescissione del contratto di appalto senza diritto ad alcun indennizzo per l'appaltatore e in tal caso è fatto obbligo all'amministrazione pubblica di procedere in giudizio contro i responsabili dei progetti o delle gare di appalto.

1. 72.

Marino, Guerra, Crucianelli,  
Brunetti, Carcarino, Muzio,  
Cangemi, Lento, Tripodi,  
Vendola, Mita.

*Al comma 8, dopo le parole: funzionali agli investimenti aggiungere le seguenti:* Ovvero alle necessarie riconversioni di processo o di prodotto.

1. 131.

Valensise, Parlato.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti:* trenta giorni.

1. 73.

Peraboni.

*Seguono gli emendamenti da Peraboni 1. 74 ad Ostinelli, Arrigni 1. 118 che propongono di sostituire al comma 9, primo periodo, le parole: novanta giorni con le parole:*

trentuno giorni.

1. 74.

Peraboni.

trentadue giorni.

1. 75.

Peraboni.

trentatre giorni.

1. 76.

Peraboni.

trentaquattro giorni.

1. 77.

Peraboni.

trentacinque giorni.

1. 78.

Peraboni.

trentasei giorni.

1. 79.

Peraboni.

trentotto giorni.

1. 80.

Peraboni.

trentanove giorni.

1. 81.

Peraboni, Formentini, Gnutti,  
Padovan.

quaranta giorni.	quarantotto giorni.
1. 82. Peraboni, Formentini, Gnutti, Padovan.	1. 90. Peraboni, Formentini, Gnutti, Padovan.
quarantuno giorni.	quarantanove giorni.
1. 83. Peraboni, Formentini, Gnutti, Padovan.	1. 91. Peraboni, Formentini, Gnutti, Padovan.
quarantadue giorni.	cinquanta giorni.
1. 84. Peraboni, Formentini, Gnutti, Padovan.	1. 92. Peraboni, Formentini, Gnutti, Padovan.
quarantatre giorni.	cinquantun giorni.
1. 85. Peraboni, Formentini, Gnutti, Padovan.	1. 93. Peraboni, Formentini, Gnutti, Padovan.
quarantaquattro giorni.	cinquantadue giorni.
1. 86. Peraboni, Formentini, Gnutti, Padovan.	1. 94. Peraboni, Formentini, Gnutti, Padovan.
quarantacinque giorni.	cinquantatre giorni.
1. 87. Peraboni, Formentini, Gnutti, Padovan.	1. 95. Peraboni, Formentini, Gnutti, Padovan.
quarantasei giorni.	cinquantaquattro giorni.
1. 88. Peraboni, Formentini, Gnutti, Padovan.	1. 96. Peraboni.
quarantasette giorni.	cinquantacinque giorni.
1. 89. Peraboni, Formentini, Gnutti, Padovan.	1. 97. Peraboni.
	cinquantasei giorni.
	1. 98. Peraboni.

cinquantasette giorni. 1. 99.	Peraboni.	settantanove giorni. 1. 108.	Ostinelli, Arrighini.
cinquantotto giorni. 1. 100.	Peraboni.	ottanta giorni. 1. 109.	Peraboni, Gnutti, Padovan, Ognaro, Matteja, Ostinelli, Arrighini.
cinquantanove giorni. 1. 101.	Peraboni.	ottantuno giorni. 1. 110.	Ostinelli, Arrighini.
sessanta giorni. 1. 102.	Peraboni, Ostinelli, Arrighini.	ottantadue giorni. 1. 111.	Ostinelli, Arrighini.
settanta giorni. 1. 103.	Peraboni.	ottantatre giorni. 1. 112.	Ostinelli, Arrighini.
settantacinque giorni. 1. 104.	Peraboni, Gnutti, Padovan, Ognaro, Matteja, Ostinelli, Arrighini.	ottantaquattro giorni. 1. 113.	Ostinelli, Arrighini.
settantasei giorni. 1. 105.	Ostinelli, Arrighini.	ottantacinque giorni. 1. 114.	Peraboni, Gnutti, Padovan, Ognaro, Matteja, Ostinelli, Arrighini.
settantasette giorni. 1. 106.	Ostinelli, Arrighini.	ottantasei giorni. 1. 115.	Ostinelli, Arrighini.
settantotto giorni. 1. 107.	Ostinelli, Arrighini.	ottansette giorni. 1. 116.	Ostinelli, Arrighini.

ottantotto giorni.		<i>Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:</i>
1. 117.	Ostinelli, Arrignini.	10-bis. Nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 3, i progetti rivolti all'esecuzione di opere o all'inizio di attività compresi nelle categorie individuate nell'allegato II della direttiva n. 85/337/CEE sono sottoposti, ad istanza dell'interessato, alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive disposizioni di attuazione. Il Ministro dell'ambiente, sentita la commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, valuta la rilevanza ambientale degli interventi e si pronuncia sull'eventuale esclusione della procedura con parere motivato entro novanta giorni dalla comunicazione del progetto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorso il termine predetto il progetto si intende escluso dalla procedura. Nel caso di interventi di rilevanza infraregionale, l'istanza è presentata alla regione competente, che ne dà immediata comunicazione al Ministro dell'ambiente e verifica la compatibilità ambientale ai sensi delle disposizioni regionali vigenti nei successivi novanta giorni. Decorso tale termine il progetto si intende escluso dalla procedura. Il Ministro dell'ambiente, ove non esista una disciplina regionale, può disporre che la procedura sia effettuata con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive disposizioni di attuazione.
ottantanove giorni.		
1. 118.	Ostinelli, Arrignini.	
<i>Sopprimere il comma 10.</i>		
1. 119.	Peraboni.	
<i>Al comma 10, sostituire le parole: 30 aprile 1993 con le seguenti: 1° aprile 1993.</i>		
1. 120.	Peraboni.	
<i>Seguono gli emendamenti da Peraboni 1. 121 a Peraboni 1. 125 che propongono di sostituire al comma 10 le parole: 30 aprile 1993 con le seguenti: 5 aprile 1993.</i>		
1. 121.	Peraboni.	
10 aprile 1993.		
1. 122.	Peraboni.	
22 aprile 1993.		
1. 123.	Peraboni.	1. 126. Elio Vito, Bonino, Ciccionesere, Pannella, Rapagna, Taradash.
24 aprile 1993.		
1. 124.	Peraboni.	<i>Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:</i>
25 aprile 1993.		10-bis. I progetti rivolti all'esecuzione di opere o all'inizio di attività compresi nelle categorie individuate nell'allegato II della direttiva n. 85/337/CEE sono sotto
1. 125.	Peraboni.	

posti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive disposizioni di attuazione. Il Ministro dell'ambiente, sentita la commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, valuta la rilevanza ambientale degli interventi e si pronuncia sull'eventuale esclusione della procedura con parere motivato entro novanta giorni dalla comunicazione del progetto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorso il termine predetto il progetto si intende escluso dalla procedura. Nel caso di interventi di rilevanza infraregionale, l'istanza è presentata alla regione competente, che ne dà immediata comunicazione al Ministro dell'ambiente e verifica la compatibilità ambientale ai sensi delle disposizioni regionali vigenti nei successivi novanta giorni. Il Ministro dell'ambiente, ove non esista una disciplina regionale, può disporre che la procedura sia effettuata con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive disposizioni di attuazione.

1. 127.

Pecoraro Scanio, Lecce.

*Dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:*

15-bis. Per gli interventi di cui al presente decreto, esclusi quelli di cui al comma 3, l'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla previsione, nei progetti, delle misure finalizzate all'uso razionale dell'energia e di risparmio energetico di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10.

15-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, individua le modalità per verificare, all'atto dell'ultimazione dei lavori, il possesso dei requisiti di cui al comma 15-bis.

1. 128.

Scalia, Lecce.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

15-bis. I progetti rivolti alla esecuzione di opere pubbliche o all'inizio di attività di cui all'allegato II della direttiva n. 85/337/CEE sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge n. 349 del 1986 e successive modificazioni.

1. 129.

Solaroli, Lettieri, Soriero, Campatelli, Voza, Senese.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

*Sopprimerlo.*

Dis. 1. 1.

Arrighini, Ostinelli.

*Sopprimere il comma 1.*

Dis. 1. 2.

Arrighini, Ostinelli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

« ART. 1-bis.

1. Fino all'entrata in vigore di una normativa che attua il passaggio dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno a forme di intervento pubblico aggiuntivo finalizzato al recupero del divario esistente fra lo sviluppo economico delle diverse aree del Paese attraverso azioni organiche, di concerto con le regioni, di supporto e di promozione, il Dipartimento per il Mezzogiorno è soppresso e l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è posta in amministrazione straordinaria finalizzata al trasferimento degli interventi. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con pro-

prio decreto, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro e non oltre il 31 dicembre 1992 nomina un commissario governativo straordinario che assume tutte le funzioni di gestione e di direzione dell'agenzia con i seguenti compiti:

a) provvedere alla redazione e presentazione al Presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla nomina, di un dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi e progetti realizzati o avviati a realizzazione o non ancora iniziati riguardo a tutti i tipi di intervento previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) provvedere alla gestione ordinaria dell'attività dell'agenzia, ivi compresi i provvedimenti previsti dal decreto-legge n. 415;

c) provvedere alla realizzazione delle opere di completamento ed al loro trasferimento agli enti competenti per legge, con particolare riferimento agli schemi idrici;

d) provvedere all'attività di servizio e di supporto tecnico amministrativo alle regioni per l'attuazione dei programmi di

intervento straordinario di loro competenza;

e) provvedere al trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, individuate dal CIPE;

f) provvedere al conferimento al Ministero del tesoro, allo scopo anche di un loro riordino, delle partecipazioni finanziarie dell'agenzia per il Mezzogiorno nell'ISVEIMER, IRFIS e CIS e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64;

g) provvedere, congiuntamente al trasferimento degli adempimenti, al trasferimento presso i Ministeri interessati del personale necessario garantendo loro comunque il trattamento economico maturato e tutti i diritti quesiti, con priorità per i trasferimenti volontari ».

Dis. 1. 01.

Marino, Guerra, Crucianelli,  
Brunetti, Carcarino, Muzio,  
Cangemi, Lento, Tripodi,  
Vendola, Mita.

*COMUNICAZIONI*

— . —



**Missioni vaevoli  
nella seduta del 15 dicembre 1992.**

Artioli, Babbini, Baccarini, Gerardo Bianco, Raffaele Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, Facchiano, Fiori, Luigi Grillo, Maccheroni, Malvestio, Gianmarco Mancini, Matulli, Massari, Melillo, Nencini, Patuelli, Polverari, Sacconi, Salerno, Silvestri, Spini, Trabacchini.

*(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).*

Artioli, Babbini, Baccarini, Adolfo Battaglia, Giorgio Carta, Raffaele Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, Facchiano, Farace, Fiori, Luigi Grillo, Iossa, Matulli, Massari, Melillo, Nencini, Patuelli, Pisicchio, Polverari, Sacconi, Silvestri, Trabacchini.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 14 dicembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ENRICO TESTA ed altri: « Introduzione dell'articolo 70-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante istituzione presso le procure della Repubblica di gruppi di magistrati specializzati nelle materie di interesse ambientale » (2022);

PATUELLI: « Rifinanziamento della legge 10 dicembre 1980, n. 845, recante norme per la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza » (2023);

TRIPODI ed altri: « Norme per la chiusura dell'ACNA di Cengio, per la bonifica e la rinascita della Val Bormida e per lo sviluppo dei livelli occupazionali compatibile con l'equilibrio ambientale » (2024).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio  
di una proposta d'inchiesta parlamentare.**

In data 14 dicembre 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'inchiesta parlamentare dal deputato:

GASPARRI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della Federconsorzi » (doc. XXII, n. 37).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio  
di un disegno di legge.**

In data 14 dicembre 1992 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro degli affari esteri:*

« Ratifica ed esecuzione del protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991 » (2021).

Sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.**

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato DE LORENZO per il reato di cui agli articoli 81 del codice penale e 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (violazione delle norme per l'elezione della Camera dei deputati, continuata) (doc. IV, n. 139);

contro il deputato DI DONATO per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (violazione delle norme per l'elezione della Camera dei deputati, continuata) (doc. IV, n. 140);

contro il deputato VITO ALFREDO per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81, capoverso e 112 dello stesso codice e 96, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (violazione delle norme per l'elezione della Camera dei deputati, continuata e aggravata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 112 dello stesso codice e 86, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (violazione delle norme per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali, continuata); per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale e 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (violazione delle norme per l'elezione della Camera dei deputati, continuata) (doc. IV, n. 141);

contro il deputato ABBRUZZESE per il reato di cui all'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (violazione delle norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia) (doc. IV, n. 142);

contro il deputato ABBRUZZESE per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, continuata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 (violazione delle norme in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 734 dello stesso codice (distruzione e deturpamento di bellezze naturali) (doc. IV, n. 143).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

**Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 dicembre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di due ordinanze emesse in data 4 novembre 1992 dal prefetto di Teramo e dal prefetto dell'Aquila.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 27 novembre 1992, ha

trasnesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 4 novembre 1992.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Trasmissione  
dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 4 dicembre 1992, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 21 ottobre 1992 del Comitato per l'attuazione della legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le forze armate.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione  
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 9 dicembre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 novembre 1992.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Annunzio di interpellanze  
e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

